



P.O.R. SICILIA 2000-2006



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE



UNIONE EUROPEA

Scelta di un socio per la costituzione di una società per azioni avente ad oggetto lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali ed al quale affidare la realizzazione della piattaforma telematica integrata della Regione Siciliana

Allegato 3

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO
DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE**

L'anno

il giorno

del mese di

FRA

la Regione siciliana (d'ora in avanti, "Regione"), rappresentata dall'Assessore al Bilancio pro tempore della Giunta regionale ..., domiciliato per la carica in

E

la "Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell'Informazione – P.T.I." (d'ora in avanti, "Società"), società mista a prevalente capitale pubblico regionale, costituita ai sensi dell'art. 78 l.r. 3 maggio 2001 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni tra la Regione siciliana e (nome del Socio, d'ora in avanti anche "socio di minoranza"), con sede in, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CIAA di Palermo al n....., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale,

E

il/la (socio di minoranza)

PREMESSO

- 1) che a norma dell'art. 78, l.r. 3 maggio 2001 n. 6, e s.m.i. "per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese tutte quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.05 - Reti e servizi per la Società dell'Informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la

Regione si avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione;

- 2) che ai sensi della succitata disciplina, con bando pubblicato, si avviava la procedura selettiva, in forme assimilabili a quelle dell'appalto-concorso, per l'individuazione del socio di minoranza della costituenda società;
- 3) che aggiudicatario della gara per l'individuazione del socio minoritario risultava;
- 4) che il predetto aggiudicatario predisponendo ai fini della partecipazione alla gara il piano operativo e strategico relativo al primo quinquennio di vita della Società, piano che – previa approvazione dall'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione siciliana – si allega in copia al presente atto sub ...;
- 5) che tra la Regione ed il predetto, ai sensi del citato art. 78 l.r. n. 6/2001 e s.m.i., si costituiva, in virtù del decreto del Presidente della Regione n. del ..., pubblicato nella GURS n. ... del ..., ed in forza di successivo atto del ... in Notaio ... di ...(estremi dell'atto), decreto ed atto che si allegano alla presente convenzione *sub* “...” e “...”, la Società mista a prevalente partecipazione regionale denominata “Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell'Informazione – P.T.I.” (qui appresso indicata come “Società”), con capitale intestato per il 51% alla Regione siciliana e per il restante 49% al socio

di minoranza;

- 6) che la Società, costituita ai sensi dell'art. 78 l. reg. sic. n. 6 del 3 maggio 2001 e s.m.i., ha per oggetto lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi compresa ogni attività necessaria od anche soltanto utile per l'attuazione della misura 6.05 del POR Sicilia 2000-2006;
- 7) che per delineare la strategia di sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Siciliana è stato elaborato il Quadro di Riferimento Strategico Regionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione (di seguito QRS) modificato con Delibera di Giunta n.405 del 21.12.2004; copia di detto QRS si allega al presente atto sub "...";
- 8) che l'aggiudicatario della suddetta procedura ristretta di gara si obbligava all'esecuzione di un appalto misto di forniture, servizi e lavori per la realizzazione della cosiddetta Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana, il tutto secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto ed all'offerta presentata dall'aggiudicatario, che si allegano in copia al presente atto sub "...";
- 9) che in attuazione del predetto art. 78 l.r. n. 6/2001 e s.m.i. ed in conformità a quanto prestabilito nel suddetto bando pubblico di selezione del socio di minoranza, la Regione è venuta nella determinazione di stipulare con la Società una convenzione quadro per la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, alle condizioni

appresso specificate;

- 10) che con deliberazione n. ... del la Giunta Regionale autorizzava a tal fine l'Assessore al Bilancio alla stipula della presente Convenzione, in conformità allo schema della stessa già incluso fra i documenti della gara espletata per l'individuazione del socio di minoranza;
- tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE.**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, con valore di patti.

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione siciliana affida alla Società, che accetta, la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali di cui all'art. 78 l.r. 3 maggio 2001, n. 6 e s.m.i., ivi comprese le attività necessarie od utili per l'attuazione della misura 6.05 – Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, così come individuate nel programma operativo e strategico quinquennale di cui al successivo art. ... di tempo in tempo in vigore.
2. In sede di prima applicazione, oggetto della presente convenzione è l'affidamento in gestione delle attività individuate dal piano operativo e strategico per il primo quinquennio dal completo avvio di tutte le componenti

autonome, citato in premessa ed allegato al presente atto sub "...", piano il quale ha a sua volta come oggetto immediato la gestione e conduzione tecnica, operativa ed applicativa del complesso sistema info-telematico così come identificato nel capitolato speciale d'appalto citato in premessa come "Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana - PTI Sicilia" e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, realizzato dal socio di minoranza della Società in virtù dell'appalto misto di forniture, lavori e servizi di cui pure in premessa. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della presente convenzione, il piano operativo e strategico per il primo quinquennio comprenderà anche le attività di gestione da svolgersi nel periodo compreso tra la consegna delle prime componenti autonome e il completo avvio di tutte le componenti autonome.

3. Il piano operativo e strategico per il primo quinquennio dal completo avvio di tutte le componenti autonome contiene altresì la programmazione delle ulteriori attività di cui al precedente comma 1°, da attivarsi sulla base della formazione ed approvazione dei piani successivi al primo ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione.
4. La Società si obbliga a compiere in tal senso ogni attività necessaria ed utile per:
 - a) l'espletamento delle suddette attività e dei relativi servizi;
 - b) la gestione e conduzione tecnica, operativa ed applicativa del complesso sistema info-telematico così come

identificato nel capitolato speciale d'appalto citato in premessa come "Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana - PTI Sicilia" e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, e realizzato dal socio di minoranza della Società in virtù dell'appalto misto di forniture, lavori e servizi di cui pure in premessa;

- c) ogni altra attività per la gestione e lo sviluppo delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali siciliane, prevista dal programma operativo e strategico quinquennale di cui al successivo art. ... di tempo in tempo in vigore.
4. In particolare la Società si obbliga al suddetto fine a provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle risorse secondo quanto previsto nell'oggetto sociale della Società riportato nell'art. 5 dello Statuto di questa.
 5. Si conviene fra le Parti che fra i compiti di gestione e conduzione tecnica, applicativa ed operativa spettanti alla Società rientrano fra l'altro, a titolo esemplificativo:
 - a) la conduzione funzionale delle procedure applicative;
 - b) la manutenzione ordinaria (o corrente) e straordinaria (correttiva, evolutiva e, se applicabile, preventiva) dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti software acquisiti in licenza d'uso, delle procedure applicative, che non rientra nel servizio di garanzia della fornitura delle strutture informatiche relative;
 - c) il continuo aggiornamento ed ammodernamento tecnico dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti

software acquisiti in licenza d'uso e delle procedure applicative, anche attraverso l'acquisizione di nuove licenze d'uso, l'acquisizione e gestione delle prestazioni professionali per lo sviluppo di nuove applicazioni e per la personalizzazione delle applicazioni, la sostituzione periodica dei prodotti software e dei sistemi, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti software, in tutto o per singole componenti a seconda delle necessità, in modo da assicurare in ogni caso il costante adeguamento o *upgrading* dell'infrastruttura telematica al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile;

- d) il supporto di help-desk e di assistenza operativa agli utenti delle procedure applicative che non rientra nel servizio di garanzia della fornitura delle strutture informatiche relative;
- e) i servizi professionali per la conduzione dei sistemi e degli impianti, l'assistenza sistemistica, la gestione operativa dei sistemi, degli impianti e delle apparecchiature;
- f) l'avviamento e la messa in esercizio di applicativi e di sistemi;
- g) la migrazione e/o l'interoperabilità di banche dati esistenti;
- h) le prestazioni professionali specifiche relative allo sviluppo dei contenuti informativi necessari per la distribuzione, diffusione e fruizione dei servizi;
- i) il "tuning" dei sistemi, delle applicazioni e dei servizi onde assicurarne costantemente la piena messa in esercizio;
- j) l'addestramento del personale dell'Amministrazione nell'uso degli applicativi e dei sistemi implementati;

- k) la gestione dei rapporti con le imprese fornitrici delle componenti di tutti i sistemi ed impianti, centrali e periferici;
- l) l'assistenza agli utenti per la risoluzione degli inconvenienti intervenuti in fase operativa;
- m) tutte le altre prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, , ivi inclusa ogni altra attività informatica regionale necessaria per l'attuazione, il perseguimento ed il mantenimento degli obiettivi della Misura 6.05 pure richiamata in premessa.

Art. 2 – Regolamentazione dei servizi.

I servizi di cui al precedente art. 1 sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalla Carta dei servizi allegata al presente atto con lettera "...", per farne parte integrante e sostanziale, redatta (ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, e delle eventuali più recenti disposizioni nel frattempo entrate in vigore) dal socio di minoranza ed approvata dalla Regione, attraverso il Coordinamento dei sistemi informativi.

Art. 3 – Durata.

L'affidamento in gestione dei servizi di cui al precedente art. 1 alla Società avrà inizio con la consegna delle prime componenti autonome; la sua durata è fissata in anni 5 a decorrere dal completo avvio di tutte le componenti autonome secondo le norme fissate dal capitolato speciale di appalto; l'affidamento cesserà comunque i propri effetti decorsi sei

anni e sei mesi dalla consegna delle prime componenti autonome.

Art. 4 - Destinatari dell'erogazione dei servizi informatici e tariffe per i terzi utenti.

1. L'attività di erogazione dei servizi informatici di competenza delle amministrazioni regionali siciliane avrà luogo da parte della Società in via privilegiata e prioritaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici facenti parte della stessa Pubblica Amministrazione regionale; potrà altresì aver luogo in nome e per conto della Regione nei confronti sia di altre amministrazioni ed enti pubblici e di altre organizzazioni pubbliche, sia nei confronti di persone e soggetti giuridici privati, quali ad esempio privati cittadini ed imprese, solo con il consenso della Regione ed alle condizioni e secondo le modalità con questa concordate, nella misura in cui tale attività realizzi comunque una funzione di servizio per la Regione stessa.
2. Le tariffe in corrispettivo dei servizi erogati – ai sensi del precedente comma – alle amministrazioni e agli enti pubblici non regionali, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche private, saranno previamente indicate nel piano operativo e strategico della Società di cui al successivo art. 13 della presente convenzione, contenente anche il *business plan* ed il *budget* di previsione del periodo di riferimento dello stesso piano, sottoposto alla previa approvazione della Regione ai sensi del predetto art. 13 del presente atto.
3. Le tariffe di cui al comma precedente potranno essere

legittimamente richieste ed incassate dalla Società nei confronti dei terzi utenti dei servizi soltanto alle predette condizioni ed entro i predetti limiti, ed in particolare soltanto in conformità a quanto prestabilito nel piano operativo e strategico regolarmente approvato dalla Regione.

Art. 5 - Titolarità dell'infrastruttura informatica.

1. Si conviene fra le Parti che la titolarità, a titolo di proprietà o a qualsiasi altro titolo giuridico che assicuri la disponibilità dei relativi beni ed utilità, dell'infrastruttura informatica regionale, per intero ed in ogni sua componente, comprensiva della Piattaforma telematica integrata Sicilia di cui in premessa e di ogni altra struttura, impianto ed apparecchiatura, ivi inclusa ogni successiva addizione, variazione o sostituzione apportatavi dalla Società in esecuzione dei sopra specificati obblighi di costante aggiornamento ed adeguamento o *upgrading* tecnico, appartiene soltanto alla Regione siciliana, con esclusione assoluta di qualsivoglia diritto o pretesa altrui ed in particolare della Società e/o del socio di minoranza.
2. I prodotti *software* eventualmente ideati e realizzati dalla Società nel quadro delle attività oggetto della presente Convenzione si intendono di esclusiva titolarità della Regione Siciliana.

Art. 6 - Diritti d'autore e diritti di privativa industriale

1. La Regione non assume alcuna responsabilità per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale poste in essere dalla Società.

2. La Società si obbliga a garantire e tenere indenne la Regione da tutte le rivendicazioni e pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali, e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero.

Art. 7 - Corrispettivo del servizio.

1. La Regione si obbliga a corrispondere alla Società, a fronte della gestione del servizio oggetto del presente atto, un corrispettivo contrattuale annuale, così come determinato, in sede di prima applicazione della presente convenzione, nel piano operativo e strategico quinquennale predisposto dal socio di minoranza ed allegato al presente atto sub, e successivamente dal piano operativo e strategico quinquennale di tempo in tempo in vigore nell'anno di riferimento, sottoposto alla previa approvazione della Regione ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione.
2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo trimestralmente, per un importo pari ad un quarto del corrispettivo annuale indicato nel piano operativo e strategico quinquennale di cui al primo comma.
3. Alla fattura sarà allegato un prospetto delle relative attività attestante che le medesime sono state eseguite in conformità a quanto previsto dal suddetto piano quinquennale e specificato nel programma esecutivo annuale.

4. La Regione provvederà al pagamento delle fatture in conformità alle norme di contabilità generale.
5. Annualmente la Regione procederà, a mezzo dei propri organismi di controllo di cui all'art. 10 del presente atto e dell'Assessorato al Bilancio, all'asseveramento ed alla verifica della regolare conduzione del servizio.

Art. 8 - Collaborazioni.

1. Per l'esecuzione della presente Convenzione la Società, pur rimanendo unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Regionale, può eventualmente avvalersi, assumendone ogni responsabilità, delle prestazioni di soggetti professionali esterni alla sua organizzazione e specializzati in specifici settori, nei modi previsti dalle leggi e dalle altre disposizioni vigenti.
2. Resta inteso che il costo di tali collaborazioni non comporterà alcun ulteriore aggravio per la Regione rispetto agli importi definiti con le modalità di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 9 - Strutture logistiche

1. La Società provvederà a reperire i locali occorrenti per i propri uffici amministrativi.
2. Per l'installazione degli impianti di elaborazione dati e per la conduzione tecnica del sistema informativo regionale, ivi inclusa la PTI Sicilia, la Società si obbliga ad utilizzare i locali messi a disposizione dalla Regione, e ad effettuare a sue spese sui locali medesimi tutte le necessarie opere di ristrutturazione ed adeguamento immobiliare ed

impiantistico.

3. Le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature vengono puntualmente indicati nel piano operativo e strategico quinquennale della Società nonché nel programma esecutivo annuale di cui agli articoli 13 e 14 del presente atto.
4. La Società si obbliga alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, a dotarli di tutte le attrezzature all'uopo necessarie ed a provvedere alla relativa conduzione, comprensiva di tutti i servizi e le somministrazioni necessarie, quali forza motrice, energia elettrica, telefoni, acqua e simili.

Art. 10 - Controllo.

1. È riconosciuta alla Regione la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, qualsivoglia controllo sulle strutture, sui sistemi e sui servizi gestiti dalla Società per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente convenzione.
2. A tal fine la Regione indica quale proprio organo competente all'esercizio del controllo di cui al precedente comma l'ufficio....., salvo eventuale successiva variazione che sarà comunicata dalla Regione alla Società.
3. I controlli dovranno essere eseguiti secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare in alcun modo la corrente attività della Società.

Art. 11- Obbligazioni del socio di minoranza.

Il socio di minoranza si obbliga a prestare in modo continuativo alla Società il proprio *Know How* nel campo

delle attività informatiche, ed a tal fine a fornire alla Società le conoscenze, competenze tecniche, ritrovati, qualificazioni professionali necessarie, ed in generale ogni collaborazione per il migliore adempimento da parte della Società medesima dei compiti di gestione oggetto della presente Convenzione.

Art. 12 - Cauzione.

1. A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte in sede di offerta nel Piano Operativo Strategico, la Società si obbliga a prestare cauzione in favore della Regione siciliana per l'importo complessivo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Detta cauzione sarà costituita in denaro, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, depositati in pegno irregolare in un conto bancario vincolato in favore della Regione. In alternativa, potrà essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primari operatori del settore a prima richiesta e senza eccezioni.
2. Si conviene fra le Parti che gli oneri relativi alla cauzione di cui al primo comma siano posti integralmente a carico del socio di minoranza, il quale accetta sottoscrivendo la presente Convenzione. In caso di fideiussione come sopra specificato, il socio di minoranza dovrà in ogni caso tenere indenne la Società da ogni responsabilità nei confronti della società bancaria o assicurativa che abbia rilasciato la fideiussione, obbligandosi fin d'ora all'accollo dei corrispondenti debiti ed al subentro negli eventuali giudizi

relativi. Le obbligazioni come sopra assunte rimangono integralmente efficaci e vincolanti a carico del qui sottoscritto socio di minoranza anche in caso di successiva cessione da parte dello stesso socio di minoranza di tutte o parte delle proprie azioni.

3. Si precisa che il deposito cauzionale è posto a copertura delle prestazioni risarcitorie connesse agli inadempimenti delle obbligazioni assunte in sede di offerta, nel Piano Operativo Strategico e negli eventuali suoi allegati, con le modalità organizzative in essi specificate; essa non copre, quindi, le obbligazioni di socio (e quindi neppure quella a carico del/dei socio/i di minoranza, nella parte in cui sono obbligati – in virtù dei patti parasociali – ad effettuare versamenti a copertura e ripianamento integrale delle eventuali perdite per una quota pari al 49%) ma – in via solidale – quelle della Società nei confronti della Regione assunte nel presente contratto per la parte in cui derivano dalle obbligazioni assunte in sede di offerta, nel Piano Operativo Strategico e negli eventuali suoi allegati.

Art. 13 - Piano operativo e strategico quinquennale.

1. La Società procederà alla esecuzione dell'incarico sulla base di un piano operativo e strategico quinquennale, il quale indica, con riferimento alle attività rientranti nell'oggetto della presente convenzione di cui al precedente art. 1:
 - a) le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della Società, gli obiettivi specifici di sviluppo e utilizzazione del sistema informativo regionale ed i relativi tempi di

attuazione;

- b) le prestazioni da eseguire, le risorse strumentali da acquisire e le strutture logistiche da predisporre, nel periodo considerato, per la conduzione tecnica ed applicativa e la gestione del sistema;
- c) le linee di sviluppo e di innovazione dei prodotti e/o servizi erogati e/o promossi dalla Società, con specifica identificazione di tali prodotti e servizi e delle relative modalità di realizzazione, prestazione ed erogazione;
- d) le politiche di promozione dei prodotti/servizi della Società;
- e) il *business plan* ed il programma di *budget* per il quinquennio di riferimento, con previsioni differenziate a seconda che il servizio relativo alle attività informatiche regionali sia erogato dalla Società, ai sensi del precedente art. 4 del presente atto, nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici facenti parte della Pubblica Amministrazione regionale siciliana, oppure anche in favore di altre amministrazioni e di soggetti giuridici privati, con indicazione in quest'ultimo caso delle tariffe previste per la erogazione del servizio a tali soggetti;
- f) il corrispettivo posto a carico della Regione per la gestione effettuata dalla Società dei servizi informatici così come determinati in conformità a quanto previsto nel piano operativo e strategico quinquennale e nei relativi allegati; tale corrispettivo sarà calcolato e stabilito in misura differenziata, a seconda che la Società, ai sensi del precedente art. 4, eserciti o no la gestione dei servizi

oggetto di questa convenzione anche in favore di amministrazioni ed enti estranei alla Pubblica Amministrazione regionale e di soggetti giuridici privati, e possa quindi incassare o no apposite tariffe in corrispettivo dei servizi erogati in favore di tali soggetti; l'indicazione del corrispettivo dovrà specificare l'importo annuale, le modalità di determinazione e di calcolo, e la suddivisione delle sue sottocomponenti con relativi importi riferiti a singoli settori di attività e di servizi;

2. Il piano operativo e strategico relativo al primo quinquennio dal completo avvio di tutte le componenti autonome – salvo il disposto di cui all'art. 1 comma 2 ultimo periodo – è predisposto dal socio di minoranza della Società e forma parte integrante della presente convenzione. Esso ha per oggetto immediato la gestione e conduzione tecnica, operativa ed applicativa del complesso sistema info-telematico così come identificato nel capitolato speciale d'appalto citato in premessa come “Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana - PTI Sicilia” e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, realizzato dal socio di minoranza della Società in virtù dell'appalto misto di forniture, lavori e servizi di cui pure in premessa. Il piano relativo al primo quinquennio contiene altresì la programmazione delle ulteriori attività di cui al precedente art. 1, comma 1°, della presente convenzione.
3. Entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in corso alla data di stipula della presente convenzione, la

Società predisporrà un nuovo piano quinquennale, comprendente gli anni ...; successivamente entro il primo semestre di ciascun anno la Società predisporrà un nuovo piano quinquennale comprendente l'anno immediatamente successivo agli anni già considerati nel piano precedente, e così di anno in anno, in modo da realizzare un meccanismo di piano quinquennale scorrevole e da poter apprestare una programmazione adeguata delle attività da svolgere. Le nuove attività o i nuovi servizi proposti nei piani quinquennali successivi al primo, dei quali si programma l'attivazione, devono rientrare fra le attività previste dall'art. 1, comma 1°, della presente convenzione, e devono essere anticipatamente programmati nel Piano Strategico e nel Piano operativo delle attività del quinquennio precedente. Le modifiche quali-quantitative previste dai piani operativi e strategici successivi al primo saranno oggetto di specifici contratti di servizio attuativi predisposti dal socio contestualmente al piano stesso. Resta inteso che la predisposizione del piano per il quinquennio successivo alla durata prevista del presente contratto non fa sorgere alcun affidamento circa il suo rinnovo.

4. Nel predisporre i suddetti piani quinquennali la Società terrà conto, ferma restando la propria discrezionalità tecnica:
 - a) delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale;
 - b) della situazione di automazione/informatizzazione, nonché della struttura tecnologica di tempo in tempo attuale della Regione.

5. Ogni nuova redazione annuale del piano operativo e strategico, successiva alla prima versione allegata al presente atto, entrerà in vigore fra le parti solo previa approvazione da parte della Regione, attraverso il Coordinamento dei sistemi informativi. In caso di mancata approvazione del nuovo piano quinquennale permane la validità dell'ultimo piano quinquennale approvato.
6. In caso di necessità o di opportunità evidente le parti potranno aggiornare od integrare il piano già approvato, nei limiti consentiti dagli importi contrattuali.

Art. 14 - Programma esecutivo annuale.

1. Prima dell'inizio di ciascun anno la Società procederà alla programmazione esecutiva delle attività, del *business plan* e del programma finanziario e di *budget* relativamente agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel piano operativo e strategico quinquennale ed in conformità alle indicazioni ed ai dati in questo contenuti.
2. A tal fine la Società provvederà ad elaborare il programma esecutivo delle attività entro il 31.9 di ciascun anno per l'anno immediatamente successivo. Il programma esecutivo annuale sarà quindi trasmesso dalla Società alla Regione- Coordinamento dei sistemi informativi, entro tale data.
4. Il programma esecutivo annuale dovrà fra l'altro specificare, in relazione ai singoli obiettivi indicati nel piano quinquennale di riferimento, oltre a quanto indicato al precedente comma 1:
 - a) le attività da svolgere nel periodo ed i relativi tempi di

esecuzione;

- b) gli adempimenti di competenza della Regione, di cui al successivo art. 15, necessari per l'esatto e tempestivo adempimento delle prestazioni di cui al presente atto.
5. In corso d'anno la Società potrà proporre alla Regione gli aggiornamenti e le integrazioni del programma esecutivo annuale che risultassero opportuni per il migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal piano quinquennale, anche a seguito di eventuali richieste in tal senso da parte della Regione.
6. Durante il primo periodo di efficacia della presente convenzione e fino alla definizione del primo programma esecutivo annuale di cui ai commi precedenti, la Società opererà attenendosi al "programma preliminare delle attività" contenuto nel piano operativo e strategico quinquennale allegato alla presente convenzione.

Art. 15 - Adempimenti dell'Amministrazione regionale.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione la Regione dovrà:

- a) assicurare la collaborazione del personale degli uffici regionali interessati all'analisi funzionale delle procedure da automatizzare, alla predisposizione dei dati da acquisire per la costituzione degli archivi iniziali, nonché alla effettuazione delle operazioni ai terminali previste dalle procedure automatizzate: il tutto in conformità alle indicazioni contenute nei programmi esecutivi annuali;
- b) porre a disposizione della Società, nei tempi previsti dai

programmi esecutivi annuali, gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche funzionali predisposte dalla Società;

- c) porre a disposizione della Società, nei modi e tempi indicati dai programmi esecutivi annuali, i locali delle Amministrazioni regionali nei quali dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche del sistema informativo regionale e della PTI Sicilia, all'uopo curando l'adeguamento tecnico, funzionale e strutturale di detti locali in conformità a quanto previsto al riguardo dal programma esecutivo annuale;
- d) assicurare la partecipazione ai corsi di addestramento e di aggiornamento, tenuti dalla Società, del personale regionale che sarà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite, o comunque messe in esercizio dalla Società;
- e) consentire al personale della Società preventivamente individuato l'accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti alla Regione, necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza.

La Società si impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi al sistema informatico ed info-telematico regionale comunque venute a conoscenza del personale della Società

o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

Art. 17 - Obblighi e responsabilità della Società verso i propri dipendenti.

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza della presente convenzione.
2. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 18 - Clausola penale.

In ogni caso di inadempienza imputabile alla Società o nel caso in cui non vengono mantenuti i livelli di servizio pattuiti, anche sotto forma di ritardo nell'esecuzione delle sue obbligazioni, la Regione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti ed all'applicazione di penali sugli importi contrattuali. Le penali verranno calcolate ed applicate in accordo a quanto indicato nel Supplemento al Bollettino Informazioni n. 1/2002 edito dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, intitolato "Manuali sui livelli di servizio nel settore ICT", ed al "Decreto

Presidente Consiglio Ministri 6 agosto 1997 n.452, Regolamento relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, salvo risarcimento del danno ulteriore ove provato.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa.

1. In caso di grave inadempienza imputabile alla Società, anche sotto forma di ritardo nell'adempimento, la Regione ha facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a mezzo di lettera raccomandata inviata a tal fine alla Società.
2. Resta in ogni caso in facoltà della Regione di chiedere alla Società di proseguire l'esecuzione delle prestazioni previste dal piano operativo e strategico quinquennale e dal programma annuale per un periodo non superiore a sei mesi dalla risoluzione di diritto del contratto, alle condizioni già convenute.

Art. 20 - Recesso.

1. È in facoltà della Regione di recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione alla Società, mediante lettera raccomandata, con preavviso di sei mesi.
2. In tal caso la Regione dovrà pagare alla Società l'intero corrispettivo annuale relativo all'anno in corso, al netto degli impegni di spesa assunti dalla stessa Società e

disdegnabili per effetto della cessazione del rapporto.

3. Il recesso potrà essere esercitato dalla Regione anche con limitato riferimento a singoli settori di attività e servizi oggetto di affidamento in gestione. In tal caso, dal compenso annuale relativo agli anni successivi sarà detratta la sottovoce riferita al settore di attività e servizi oggetto del recesso.
3. Si conviene specificamente fra le parti che sussiste giusta causa di recesso della Regione dalla presente convenzione in ogni ipotesi di perdita o riduzione della propria partecipazione nella Società, per qualsivoglia causa, da parte del socio di minoranza.

Art. 21 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla cognizione di un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.
2. Qualora le parti in conflitto fossero più di due, tutti e tre i membri del Collegio saranno nominati dalle parti, di comune accordo tra loro, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale ad istanza della parte più diligente.
3. Il Collegio arbitrale avrà la sua sede in Palermo, funzionerà secondo diritto e nel rispetto delle regole del rito e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli

arbitri.

Art. 22 - Oneri.

Le spese relative alla presente convenzione sono a carico della
Società.